DISPOSIZIONI A FAVORE DEI TITOLARI DI PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE

Art. 2

Gli assegni di superinvalidita' concessi con l'art. 1 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, ed aumentati con l'art. 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 258, sono elevati complessivamente alle seguenti misure: Lettera A..... annue L. 456.000 " A-bis..... " " 396.000 " B..... " " 291.400 (3) " C..... " " 220.900 " D..... " " 216.000 " E..... " " 200.600 " F..... " " 180.100 " G..... " " 167.400

Versione in vigore dal 21 maggio 1954, non più in vigore dal 11 aprile 1971 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni a favore dei titolari di pensioni privilegiate ordinarie
Estremi	Legge 4 maggio 1951, n. 306
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 1951

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(3) La L. 16 aprile 1954, n. 147 ha disposto (con l'art. 2) che "L'assegno di superinvalidita' stabilito dall'art. 2 della legge 4 maggio 1951, n. 306, a favore dei superinvalidi per causa di servizio ordinario, e' elevato, per la lettera B, da lire 291.400 annue a lire 331.400 annue."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-a-favore-dei-titolari-di-pensioni-privilegiate-ordinarie/art-2/versione/3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it